

Riflessione

— ***Cannabis* oggi: posso o non posso?**

Gli orientamenti giurisprudenziali italiani riguardo le principali questioni controverse sul tema

Cannabis today: can I or can't I?

The Italian jurisprudential guidelines on the main controversial issues on the subject

di Alessandra Ferrazzi Portalupi

Abstract. Il presente contributo si pone l'obiettivo di verificare lo stato della giurisprudenza italiana di legittimità in materia di utilizzo, coltivazione e commercializzazione della cannabis. L'analisi è suddivisa per temi, focalizzata sulle principali questioni controverse, che sono illustrate fin da subito e approfondite successivamente nel testo. Sono state prese in considerazione molteplici sentenze, più o meno recenti, in modo tale da offrire al lettore una panoramica quanto più possibile completa dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione, riguardo le differenti tematiche affrontate.

Abstract. This paper aims to check the status of Italian Supreme Court case-law on the use, cultivation and marketing of cannabis. The analysis is organized according to themes, focusing on the main controversial issues, which are illustrated immediately and then deepened in the text. Several judgments, more or less recent, have been taken into consideration in order to offer the reader an overview as complete as possible of the interpretation provided by case-law, in particular by the Supreme Court, regarding the different issues addressed.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Quadro normativo italiano e profili controversi. – 3. Lieve entità ex art. 73 comma 5 Testo Unico. – 4. Coltivazione per uso personale. – 5. Uso di gruppo. – 6. La spinosa questione della cannabis light. – 7. Tossicodipendente: imputabile o incapace di intendere e di volere? – 8. Conclusioni.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Italian legal framework and controversial profiles. – 3. Minor cases ex art. 73 paragraph 5. – 4. Cultivation for personal use. – 5. Group use. – 6. The thorny issue of light *cannabis*. – 7. Drug addicted: responsible or unfit to plead? – 8. Conclusions.

1. Introduzione.

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad una svolta verso la legalizzazione della *cannabis* attuata da parte di molteplici Paesi stranieri¹; da ultimo, è d'obbligo fare riferimento alle notizie provenienti dagli Stati Uniti, che confermano come la spinta antiproibizionista stia prevalendo sempre più².

Quando si leggono queste notizie, provenienti dall'estero, nasce spontaneamente la domanda: e qui – in Italia – a che punto siamo sul tema?

Che esista una norma di riferimento, il **Testo Unico sugli stupefacenti**³, è cosa nota. Ma esattamente, quali sono i recenti sviluppi della giurisprudenza riguardo alla *cannabis* e al suo utilizzo?

Con il presente contributo⁴ si vuole effettuare una sintesi panoramica degli orientamenti adottati dalla recente giurisprudenza italiana di legittimità in tema di stupefacenti, ed in particolare quelli riguardanti la sostanza che, ad oggi, risulta la più diffusa ed utilizzata: la *cannabis*⁵.

2. Quadro normativo italiano e profili controversi.

Il Testo Unico regola, ad oggi, vari aspetti connessi alla produzione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti, prevedendo la repressione delle attività illecite sia con sanzioni penali sia con sanzioni amministrative.

¹ Oltre ad alcuni Stati degli U.S.A. che già da anni hanno reso legale l'utilizzo della *cannabis* per scopi ricreativi – come il Colorado e Washington dal 2012, a cui sono seguiti altri – anche il Canada, con l'emanazione del Cannabis Act, ha legalizzato tale sostanza il 17 ottobre 2018. Prima ancora, l'Uruguay fu il primo Paese a legiferare, nel 2013, sull'uso della *cannabis* per gli adulti. In Europa invece ci si limita ad una depenalizzazione di alcune condotte connesse all'utilizzo di sostanze stupefacenti, come in Portogallo, dove non si distingue tra i vari tipi di droga, o nei Paesi Bassi dove è invece posto in essere un regime di ampia tolleranza nei confronti della sola *cannabis*.

² In contemporanea con le elezioni americane, infatti, sono stati cinque i paesi degli U.S.A. a votare a favore della legalizzazione della *cannabis*, sia a scopo terapeutico sia ricreativo (le votazioni si sono svolte in New Jersey, Arizona, Montana, Mississippi e South Dakota). Grazie a questi ultimi cambiamenti, il numero degli stati dove la *cannabis* terapeutica è legale sale a 36, mentre quello dove è possibile acquistarla ed utilizzarla anche a scopo ricreativo è, ad oggi, 15.

³ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", con ultime modifiche apportate con d.l. 1 marzo 2018, n. 21 e D.M. 23 ottobre 2019.

⁴ Per la realizzazione del presente contributo sono state analizzate principalmente le sentenze pronunciate dai giudici di legittimità dal 1997 ad oggi, con un *focus* sulle decisioni dell'ultimo decennio. Tutte le sentenze menzionate sono tratte dalle seguenti banche dati: De Jure – Giuffrè; Italgire – Ministero della Giustizia.

⁵ Come indicato dalla [Relazione europea sulla Droga del 2020](#), realizzata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, in Italia, nel 2017, il 32,7% degli adulti (tra i 15 e i 64 anni) ha dichiarato di aver fatto utilizzo di *cannabis* nell'arco della propria vita. Il dato è cinque volte maggiore rispetto a quello riferito alla cocaina (6,9% degli adulti nel 2017) o agli oppiacei (6,5% degli adulti nel 2018).

La *cannabis* è compresa tra le c.d. “droghe leggere”, terminologia dapprima abolita dalla legge n. 49/2006, la rinomata legge Fini-Giovanardi, e tornata successivamente in uso a seguito del d.l. 20 marzo 2014, n. 36.

Le questioni ritenute di rilievo ai fini del presente contributo, sia per la loro importanza sia, in alcuni casi, per le molteplici contraddizioni rinvenute nella giurisprudenza, sono essenzialmente cinque e riguardano principalmente gli articoli 73 e 75 del Testo Unico, sotto differenti profili applicativi.

In primo luogo, va ricordato che l’art. 73 è la norma chiave per l’incriminazione del traffico, della produzione e della detenzione delle sostanze stupefacenti, con pene che possono variare da sei a vent’anni. È tuttavia prevista una pena ridotta, al comma 5 del medesimo articolo, per i fatti illeciti di **lieve entità**. A fronte di tale disposizione, spetta alla giurisprudenza chiarire il significato di questo concetto, che il legislatore ha tentato di circoscrivere con il riferimento a «i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze». Ma quanto valore hanno tali singoli elementi nell’applicazione pratica della norma?

D’altro canto – e veniamo alla seconda questione –, la detenzione di sostanze stupefacenti per **uso personale** è punita unicamente come illecito amministrativo, così come indicato nell’art. 75 del Testo Unico. La linea di demarcazione in questo senso è definita dal Ministero della Salute, il quale indica la quantità massima detenibile ai fini di utilizzo personale, lasciando tuttavia al giudice la possibilità di valutare il superamento dei livelli fissati dal Ministero in alcune circostanze. Anche questo secondo aspetto risulta controverso se si analizzano le sentenze della Corte di Cassazione. Infatti, dal momento che la norma non prevede l’ipotesi della coltivazione, gli ermellini hanno dovuto affrontare il problema della rilevanza di tale condotta quando effettuata per un utilizzo personale. Sarà quindi ritenuta penalmente irrilevante, oppure verrà punita la condotta di **coltivazione per uso personale** ex art. 73 del Testo Unico?

Inoltre, un altro punto cruciale riguardo il tema dell’uso personale, su cui pare che da qualche anno la Corte abbia adottato un orientamento ben preciso e lo stia mantenendo, è quello dell’**uso di cannabis all’interno di un gruppo** circoscritto ed identificabile di persone, nel caso in cui si incarichi un solo soggetto ad acquistare la sostanza per poi dividerla con gli altri consumatori.

In quarto luogo, ampliando l’analisi della normativa in ambito di sostanze stupefacenti e prendendo in considerazione anche la legge 2 dicembre 2016, n. 242⁶, è possibile riscontrare un ulteriore profilo dibattuto e molto attuale: il problema della commercializzazione della c.d. “*cannabis light*”, cioè quella che presenta un contenuto di THC inferiore allo 0,2%. Sebbene in questo ambito, soprattutto a causa della legge particolarmente recente, la giurisprudenza abbia avuto meno occasioni di esprimersi, è tuttavia possibile – come si dirà – ravvisare due orientamenti differenti.

⁶ Legge 2 dicembre 2016, n. 242, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.

Infine, l'ultimo profilo affrontato in questo contributo, sebbene ad oggi non possa essere considerato una questione controversa, essendo la giurisprudenza sul punto – purtroppo – sempre conforme ai propri precedenti, riguarda l'**imputabilità del tossicodipendente**.

3. Lieve entità ex art. 73 comma 5 Testo Unico.

Il comma 5 dell'articolo 73 Testo Unico punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 coloro che pongono in essere le condotte descritte nel medesimo articolo, ma che, per «i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono da ritenersi di più lieve entità.

La differenza tra la cornice edittale definita dal comma 5 e quella del comma primo è immediatamente riscontrabile: la reclusione minima per la fattispecie "comune" è di sei anni, fino ad un massimo di 20 anni.

Il comma 5 ha subito nondimeno varie modifiche negli anni. Infatti, nella versione del Testo Unico del 1990 la lieve entità era punita con una reclusione da uno a sei anni, poi diminuita nel massimo, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146⁷, a cinque anni. Questa previsione ha comunque avuto vita breve, in quanto già con la legge 16 maggio 2014, n. 79⁸, si è giunti alla definizione della cornice edittale oggi in vigore.

Il comma 5, a partire dalla riforma del 2014, costituisce una figura autonoma di reato, rispetto a quella delineata dal comma primo. Questa interpretazione è stata corroborata dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato la sopravvenienza di una nuova fattispecie «per ragioni letterali e sistematiche, alle quali si coniuga l'inequivoca ricostruzione della *intentio legis*»⁹. Il dato letterale, innanzitutto, consente di individuare una nuova figura di delitto in quanto la norma «contiene in esordio una clausola di sussidiarietà testualmente e logicamente compatibile solo con il carattere di autonomia della previsione "salvo che il fatto costituisca più grave reato"». A dissipare ogni ulteriore dubbio, la Corte sottolinea altresì come «nella relazione governativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del Decreto n. 146 (presentato alla Camera dei deputati il 23/12/2013, n. 1921) si legge testualmente che per l'ipotesi lieve è stata prevista "una disciplina sanzionatoria autonoma" proprio allo scopo di sottrarla al giudizio di comparazione regolato dall'art. 69 c.p.».

⁷ D.l. 23 dicembre 2013, n. 146, "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. La modifica in particolare è stata introdotta dall'art. 2 comma 1, lett. a).

⁸ Legge 16 maggio 2014, n. 79, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. La modifica è stata introdotta dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a).

⁹ Cass. Pen., sez. VI, 8/01/2014, n. 14288.

Tanto premesso, resta da comprendere che cosa concretamente la giurisprudenza intenda con “lieve entità” e quali siano gli elementi atti a definire il carattere “lieve” delle condotte descritte dalla norma. È possibile notare, sul punto, come nel tempo si siano consolidati due orientamenti giurisprudenziali, in leggera contrapposizione.

La prima interpretazione, consolidatasi fin dai primi anni del nuovo millennio¹⁰, quindi in tempo anteriore alla configurabilità della lieve entità come reato autonomo, è quella fatta propria dalle **Sezioni Unite** nella pronuncia **n. 35737/2010**. La Corte consente di rilevare l’elemento della “lievità” solo nei casi di minima offensività della condotta, la quale deve dedursi «sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»¹¹.

Da tale pronuncia si apprende come il giudizio sugli elementi contemplati dal comma 5 dell’art. 73 debba espletarsi attraverso una valutazione complessiva degli stessi, non essendo sufficiente l’analisi di un unico parametro tra quelli indicati dalla norma. Anzi, anche **il venir meno di uno solo di questi, può comportare l’esclusione della pena ridotta per lieve entità** così come ribadito nella più recente **sentenza n. 35666/2015**¹². La Corte ha poi continuato ad esprimersi in tal senso, anche a distanza di anni dalle prime pronunce, con molteplici sentenze¹³, fino alla più recente sentenza n. 7464/2019¹⁴, che ancora l’anno scorso ribadiva il medesimo orientamento.

Negli ultimi anni è emersa tuttavia un’interpretazione leggermente differente e meno restrittiva di quella adottata dalla giurisprudenza in tempi precedenti. Infatti, parte della giurisprudenza ritiene oggi che ci si debba discostare dall’orientamento che fornisce rilevanza ostativa a priori alla mancanza (anche) di uno solo degli elementi indicati dalla norma, ritenendo invece che i parametri identificativi della lieve entità non debbano tutti avere segno positivo o negativo, ma possano compensarsi tra loro.

Rilevante in questo contesto è la **sentenza n. 51063/2018**, in cui le Sezioni Unite, pur suffragando il principio della valutazione complessiva esposto in particolare dalle sentenze n. 17/2000 e n. 35737/2010¹⁵, esprimono chiaramente il concetto per cui tale valutazione implichi la «necessità di abbandonare l’idea che gli stessi [elementi] possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. **Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo**». La Corte, infatti, ritiene possibile che tra tali parametri si «instaurino **rapporti di compensazione e neutralizzazione**

¹⁰ Tra le altre si vedano: Cass. Pen., S.U., 21/06/2000, n. 17; Cass. Pen., sez. IV, 29/09/2005, n. 38879; Cass. Pen., sez. VI, 14/04/2008, n. 27052.

¹¹ Cass. Pen., S.U., 24/06/2010, n. 35737.

¹² Cass. Pen., sez. Fer., 18/08/2015, n. 35666.

¹³ Si vedano: Cass. Pen., sez. IV, 12/11/2010, n. 43399; Cass. Pen., sez. IV, 22/12/2011, n. 6732; Cass. Pen., sez. III, 10/11/2016, n. 12157.

¹⁴ Cass. Pen., sez. VI, 28/11/2019, n. 7464.

¹⁵ Cfr. *supra*, note n. 10 e 11.

in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso»¹⁶.

In particolare, proseguendo nell'analisi in diritto, la Corte affronta il tema dell'**elemento ponderale**, che spesso riveste un ruolo primario nella decisione riguardo la lieve entità e afferma come «anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione», a conferma del fatto che ogni dato – qualitativo, quantitativo o di altro tipo ex art. 73 comma 5 – debba essere confrontato con gli altri parametri di riferimento, senza che a priori lo scostamento di uno di essi possa escludere l'applicazione delle disposizioni sulla lieve entità.

A seguire, nell'ultimo biennio, ulteriori sentenze¹⁷ hanno confermato questa nuova sfumatura interpretativa, in casi che spesso riguardavano proprio l'ultimo elemento preso in considerazione dalle Sezioni Unite: il quantitativo di sostanza rinvenuto.

In ogni caso, pare che la tendenza sia quella di rendere la valutazione complessiva meno rigida e più confacente al caso concreto, in modo da adattarsi il più possibile alla singola situazione.

4. Coltivazione per uso personale.

L'articolo 75 del Testo Unico comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per colui che «per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope». Le sanzioni si differenziano nella durata a seconda della sostanza rinvenuta (2 mesi – 1 anno per le sostanze delle tabelle I e III; 1 – 3 mesi per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV) e si possono concretizzare nella sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per motivi di turismo.

Ciò che esclude la punibilità del soggetto agente, come confermato dalla giurisprudenza¹⁸, instaurando invece un procedimento amministrativo ex art. 75 T.U. è l'uso esclusivamente personale della sostanza.

La disposizione in questione ha lasciato tuttavia un vuoto normativo non menzionando, tra le condotte rilevanti per l'integrazione dell'illecito amministrativo, la

¹⁶ Cass. Pen., S.U., 27/09/2018, n. 51063.

¹⁷ In questo senso si veda Cass. Pen., sez. III, 15/01/2019, n. 5819, che esclude la lieve entità quando «pur in presenza di cessioni di modica quantità o in quantità non accertata, tale condotta sia indicativa di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente». Nello stesso senso, si vedano anche: Cass. Pen., sez. IV, 15/01/2019, n. 5444; Cass. Pen., sez. IV, 08/11/2019, n. 49897.

¹⁸ Corte Appello Roma, sez. I, 01/02/2018, n. 407.

“coltivazione” destinata ad uso personale; si è quindi venuta a creare una situazione paradossale per cui colui che alimenta il mercato illegale acquistando sostanze stupefacenti, tra cui la *cannabis*, per farne uso senza rivenderle, può essere sottoposto alla sanzione amministrativa, mentre colui che si dedica alla coltivazione di una o due piante di marijuana nella propria abitazione è stato a lungo passibile di sanzione penale ai sensi dell’art. 73 T.U. Infatti, come ricorda la Corte di Cassazione, nella sentenza n. **36037/2017**, la questione interpretativa che desta maggior problemi in giurisprudenza «concerne la rilevanza penale da attribuire alle condotte di coltivazione che siano finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente destinata al consumo esclusivamente personale del coltivatore»¹⁹.

In principio, l’orientamento dettato dalle **Sezioni Unite** nella **sentenza n. 28605/2008** sanciva l’illiceità di qualsiasi tipo di coltivazione di piante da cui fosse possibile ricavare una sostanza stupefacente, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Destinazione che infatti, affermava la Corte, «non può assumere alcun rilievo, sia perché difetta il nesso di immediatezza della coltivazione con l’uso personale, sia perché non può determinarsi a priori la potenzialità della sostanza stupefacente ricavabile»²⁰. Per non lasciare adito a dubbi riguardo la liceità della **coltivazione domestica**, la Corte menzionava espressamente anche quest’ultima, escludendo una sua equiparabilità alla detenzione per uso personale ex art. 75 T.U.

Nonostante ciò, si lascia comunque uno spazio d’azione al giudice, per “temperare” la disposizione nei casi in cui «la sostanza ricavabile dalla coltivazione sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato», che ricordiamo essere la salute pubblica. In questo primo panorama si inseriscono ulteriori sentenze a conferma di questa libertà lasciata al giudice, per escludere la rilevanza penale quando la condotta non venga considerata concretamente offensiva²¹.

Successivamente tale orientamento è stato meglio delineato dalla giurisprudenza, da ultimo dalla **sentenza n. 27213/2019**, che fornisce una definizione più precisa di offensività della condotta, sottolineando l’importanza dell’idoneità della pianta coltivata «a produrre la sostanza per il consumo, sicché **non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine**, anche per le modalità di coltivazione, **a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente**, nell’obiettivo di scongiurarne il rischio di diffusione futura»²². In questa nuova declinazione del primo orientamento, si introduce un elemento aggiuntivo rilevante, cioè la prospettiva futura della vendita della sostanza ricavabile dalla coltivazione.

¹⁹ Cass. Pen., sez. III, 22/02/2017, n. 36037.

²⁰ Cass. Pen., S.U., 24/04/2008, n. 28605. Sul punto viene richiamata anche: Cass. Pen., sez. IV, 23/03/2006, n. 10138.

²¹ Tra le altre, si vedano: Cass. Pen., sez. IV, 28/10/2008, n. 1222; Cass. Pen., sez. IV, 17/02/2011, n. 25674.

²² Cass. Pen., sez. IV, 21/05/2019, n. 27213. Questa interpretazione era già stata più volte adottata dalla Corte di Cassazione, in particolare in: Cass. Pen., sez. IV, 20/03/2019, n. 32485; Cass. Pen., sez. VI, 28/04/2017, n. 35654; Cass. Pen., sez. IV, 23/11/2016, n. 53337; Cass. Pen., sez. VI, 22/11/2016, n. 52547; Cass. Pen., sez. VI, 15/03/2013, n. 22459.

Negli ultimi anni, comunque, si è sviluppato un secondo orientamento che definisce l'offensività in altri termini. Nella già citata **sentenza n. 36037/2017**, facendo una disamina degli orientamenti attuali sulla questione, la Corte illustra la propria posizione, che risulta in contrapposizione con i primi sviluppi ricostruttivi della norma, particolarmente restrittivi. Pur analizzando il panorama giurisprudenziale precedente e concordando sulla premessa della centralità dell'elemento offensivo, la Corte giunge ad un esito interpretativo differente rilevando che, dovendosi accertare l'offensività in concreto della condotta, è necessario valutare «l'effettiva ed attuale capacità a produrre un effetto drogante, rilevabile nell'immediatezza alla stregua del riscontro della quantità di principio attivo ricavabile»²³, non ritenendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico vietato.

La Corte aggiunge, inoltre, richiamando giurisprudenza precedente²⁴, come sia possibile affermare la necessità di vagliare anche il «concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso», trovandosi, su questo punto, sostanzialmente concorde con l'orientamento difforme, che aveva espresso il medesimo concetto.

Sebbene questo secondo orientamento sia effettivamente quello che, all'apparenza, meglio definisce la concretezza dell'offensività della condotta, una recentissima pronuncia delle **Sezioni Unite**, la n. **12348/2020**²⁵, nondimeno richiama il primo indirizzo, giungendo tuttavia ad una conclusione differente rispetto alla rilevanza penale di qualsiasi tipo di coltivazione di *cannabis*.

Infatti, la Corte, pur mantenendo come premesse essenziali la necessaria conformità al tipo botanico vietato e la sua idoneità a giungere a maturazione e produrre una sostanza stupefacente, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, si concentra principalmente sulla struttura della coltivazione e sulle tecniche utilizzate dal coltivatore-consumatore. La Corte non intende equiparare la coltivazione destinata ad uso personale alla detenzione, ma piuttosto opera una distinzione tra la coltivazione domestica e quella, considerata penalmente rilevante, definita «tecnico-agraria». Infatti, richiamando l'art. 27 T.U., la Corte sottolinea come lo stesso legislatore, definendo la coltivazione autorizzata, faccia esplicito riferimento ad elementi – quali le particelle catastali e la superficie del terreno – ovviamente non riscontrabili nei casi concreti di «coltivazione domestica», che hanno a oggetto per lo più poche piantine tenute sul balcone, senza alcuna struttura industriale dietro alla loro crescita.

Le Sezioni Unite, poi, rievocano anche il tema della prevedibilità della potenziale produttività futura, che funge da elemento di distinzione rispetto alla coltivazione non penalmente rilevante, dove questa è generalmente molto modesta. Per poter operare,

²³ Cfr. *supra*, nota 19.

²⁴ La Corte, sul punto del pericolo di aumento di disponibilità e diffusione, cita varie pronunce, tra cui: Cass. Pen., sez. VI, 8/04/2014, n. 33835; Cass. Pen., sez. VI, 10/11/2015, n. 5254; Cass. Pen., sez. VI, 17/12/2015, n. 2548; Cass. Pen., sez. VI, 17/02/2016, n. 8058. Per quanto riguarda invece specificatamente la definizione di offensività della condotta, in tema di coltivazione, è possibile vedere: Cass. Pen., sez. VI, 10/12/2012, n. 12162; Cass. Pen., sez. VI, 21/10/2015, n. 2618; Cass. Pen., sez. IV, 27/10/2015, n. 4324.

²⁵ Cass. Pen., S.U., 19/12/2019, n. 12348.

questo parametro necessita tuttavia di una serie di ulteriori condizioni, atte a escludere la rilevanza penale della condotta, ossia: le **minime dimensioni della coltivazione** che deve essere svolta in **forma domestica**, le **rudimentali tecniche utilizzate**, lo **scarso numero di piante**, il **modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile** e la **mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato** degli stupefacenti. Solamente grazie alla compresenza di tali elementi sarà possibile ritenere il coltivatore alla stregua di un consumatore, il quale produce la sostanza per destinarla unicamente al proprio uso.

Data la recente pubblicazione di quest'ultima pronuncia, è ancora troppo presto per prevedere gli sviluppi futuri della giurisprudenza, a seguito del principio enunciato dalle Sezioni Unite; tuttavia, pare che si stia aprendo uno scenario differente, in cui la coltivazione di *cannabis* – destinata ad un utilizzo personale – possa essere consentita all'interno di determinati limiti.

5. Uso di gruppo.

Alle incongruità sopra descritte, registrate delle decisioni dei giudici della Corte di Cassazione in tema di *cannabis* si è aggiunto, nel tempo, anche il problema della continua modifica della legge penale in materia di stupefacenti. Il fatto che il tema della punibilità per l'acquisto di sostanze a scopo di utilizzo all'interno di un gruppo circoscritto sia stato affrontato, negli anni, in modi differenti da parte dei giudici di legittimità, è anche il risultato dell'influenza esercitata dai continui interventi del legislatore.

Infatti, l'orientamento adottato inizialmente, e tornato in vigore negli ultimi anni, optava per la non punibilità in questi casi e si era consolidato dopo che le Sezioni Unite, con la **sentenza n. 4/1997**, avevano stabilito che «non sono punibili l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo»²⁶, facendo quindi rientrare queste situazioni nella sfera dell'illecito amministrativo ex art. 75 T.U.

Sebbene al tempo non ci fossero problemi interpretativi e tale orientamento sembrasse pienamente condiviso dalla maggior parte della giurisprudenza, fu il legislatore ad intervenire direttamente sulla norma, con la legge n. 49/2006, introducendo il comma *1-bis* all'art. 73 T.U.²⁷. A causa dell'aggiunta del riferimento all'«uso esclusivamente

²⁶ Cass. Pen., S.U., 28/05/1997, n. 4.

²⁷ Legge 21 febbraio 2006, n. 49, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi". Ciò che interessa in questa sede è in particolare la lett. a) del comma citato, che recitava: «1-bis: Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto [...] ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, **appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale**».

personale», la giurisprudenza è stata obbligata ad adeguare la propria interpretazione della norma, dichiarando superato l'orientamento che si era ormai consolidato. Sebbene in principio tale condotta non fosse ritenuta assimilabile alla cessione di stupefacenti, ma piuttosto ad una forma di codetenzione per uso proprio²⁸, tale riferimento sembrava infatti escludere *in toto* la possibilità di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa a chi acquista sostanze stupefacenti anche per conto di altri.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza negli anni successivi alla modifica introdotta dalla l. n. 49/2006, fornendo un'interpretazione più restrittiva della portata dell'illecito amministrativo e confermando le condanne inflitte ad un soggetto che, all'interno di locali di sua proprietà, consumava sostanze stupefacenti unitamente ad altre persone, ai sensi dell'articolo 73 T.U., come è avvenuto ad esempio con la **sentenza n. 23574/2009**²⁹.

La prima pronuncia in senso difforme, con un ritorno alla non punibilità delle condotte classificabili come "consumo di gruppo", è stata emessa, solamente due anni dopo, con la **sentenza 8366/2011**, la quale infatti si inserisce in un panorama in cui la scia della punibilità di tali condotte è ancora presente e forte. Tuttavia, la conclusione a cui giungono i giudici della sesta sezione è diametralmente opposta a quella elaborata nel 2009, che la stessa Corte analizza con attenzione. Difatti, ad avviso della Corte, il legislatore della riforma non avrebbe espresso in modo inequivoco la volontà di sanzionare l'uso di gruppo, ma anzi avrebbe peccato di indeterminatezza, nonostante l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente", in quanto «l'uso della forma indeterminativa "un uso esclusivamente personale" consente inquadramenti nell'area di rilevanza meramente amministrativa delle condotte finalizzate all'uso esclusivamente personale (anche) di persone diverse»³⁰.

La Corte conclude stabilendo che quando i soggetti coinvolti aderiscono in via preliminare al progetto di acquisto comune ciò «esclude che colui (o coloro) che acquista, su incarico degli altri soldai, si ponga in una posizione di estraneità rispetto ai mandanti l'acquisto destinatari dello stupefacente», spostando sostanzialmente la condotta sul piano della rilevanza amministrativa. Affinché ciò accada, tuttavia, è bene specificare che sono necessarie ulteriori condizioni, così come spiegato nella sentenza citata, la quale rimanda a molteplici pronunce antecedenti, che già avevano espresso il medesimo concetto. In particolare, è essenziale che «l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche uno degli assuntori»^{31,32,33}.

²⁸ Cfr. *supra*, nota 26.

²⁹ Cass. Pen., sez. II, 06/05/2009, n. 23547. Per pronunce successive si vedano: Cass. Pen., sez. III, 13/01/2011, n. 7971; Cass. Pen., sez. III, 20/04/2011, n. 35706; Cass. Pen., sez. IV, 7/06/2011, n. 46023.

³⁰ Cass. Pen., sez. VI, 26/01/2011, n. 8366.

³¹ In questo senso, precedentemente, si era espressa Cass. Pen., sez. IV, 10/07/2007, n. 35628.

³² In questo senso, precedentemente, si erano espresse: Cass. Pen., sez. VI, 1/03/2007, n. 37078; Cass. Pen., sez. VI, 3/06/2003, n. 28318.

³³ In questo senso, la Corte cita Cass. Pen., sez. V, 4/07/2006, n. 31443.

Questa interpretazione in favore del reo è quella oggi assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità³⁴, nella quale non si registrano, di recente, indirizzi difformi, ed è stata poi confermata anche dalle Sezioni Unite, nella **sentenza n. 25401/2013**³⁵, giungendo finalmente ad un quadro compatto, che ben delinea ciò che è punito dal D.P.R. 309/1990. Il testo della norma è rimasto peraltro invariato, dal 2006 ad oggi, segno dunque del fatto che l'evoluzione relativa al trattamento sanzionatorio nei casi di consumo di gruppo è unicamente il frutto di un'inversione di rotta da parte della Cassazione, che riguardo allo stesso disposto letterale ha modificato il proprio orientamento.

6. La spinosa questione della *cannabis light*.

Negli ultimissimi anni, un'ulteriore questione è stata dibattuta dalla giurisprudenza a seguito dell'entrata in vigore della **legge 2 dicembre 2016, n. 242**³⁶, che stabilisce la liceità della coltivazione della *cannabis sativa* L.³⁷ con THC³⁸ inferiore a 0,2, nota come *cannabis light*, per finalità espresse e tassative, indicate all'articolo 2³⁹.

L'art. 4 comma 5 della legge 242/2016 comunque esclude la responsabilità del coltivatore nel caso in cui, a seguito dei controlli sulla sostanza ottenuta da coltivazioni poste in essere secondo le direttive della medesima normativa, risulti un tasso di THC tra lo 0,2 e lo 0,6%.

Questa legge ha portato all'apertura di tutti i c.d. "*cannabis shop*" che vendono – del tutto lecitamente – prodotti e derivati dalla canapa, inflorescenze o alimenti, e che a poco a poco abbiamo visto aumentare in ogni città.

Tuttavia, proprio l'enumerazione (ex art. 2) delle possibili sostanze ricavabili dalla coltivazione ha dato modo alla giurisprudenza di intervenire per puntualizzare l'effettiva portata della legge, non senza qualche contrasto.

³⁴ A titolo esemplificativo, si citano le sentenze: Cass. Pen., sez. VI, 12/01/2012, n. 3513; Cass. Pen., Sez. IV, 23/01/2014, n. 6782; Cass. Pen., sez. IV, 23/03/2018, n. 24102.

³⁵ Cass. Pen., S. U., 31/01/2013, n. 25401.

³⁶ Legge 2 dicembre 2016, n. 242, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".

³⁷ "*Cannabis Sativa* L." è la denominazione scientifica di una delle tre differenti tipologie di *cannabis* (le altre due sono la *cannabis indica* e la *cannabis ruderalis*); in particolare è quella inclusa nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.

³⁸ Il THC – il cui nome per esteso è tetraidrocannabinolo – è uno dei principi attivi contenuti dalle piante di *cannabis*. Si tratta del principio con effetti psicoattivi, quindi quello per cui la cannabis viene considerata sostanza stupefacente.

³⁹ L'art. 2 stabilisce che dalla coltivazione ex art. 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o bioedilizia; e) materiale per la fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni per attività didattiche e dimostrative o di ricerca; g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

L'orientamento maggioritario, sviluppatosi nel 2018, e consolidatosi poi con una sentenza delle Sezioni Unite l'anno successivo, **esclude che la legge 242/2016 consenta la commercializzazione di prodotti derivati dalla *cannabis sativa* L.**

Con la sentenza n. **56737/2018**, infatti, la Corte afferma come non sia possibile rinvenire «alcuna indicazione testuale proveniente dalla predetta legge in ordine alla estensione della esenzione della responsabilità – prevista per il solo agricoltore – a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze»⁴⁰, puntualizzando che la Legge 242/2016 «non ha affatto reso lecita la commercializzazione della *marijuana* e dell'*hashish*». Infatti, secondo questo orientamento – ulteriormente confermato dalle Sentenze Unite nella **sentenza n. 30475/2019**⁴¹, **del 30 maggio** – non può ritenersi che la legge citata preveda il commercio, la cessione o la vendita delle inflorescenze, degli oli o della resina derivanti da *cannabis*, rendendo quindi sostanzialmente illegali buona parte dei prodotti attualmente sul mercato.

Un secondo orientamento, minoritario e sviluppatosi alla fine dell'anno 2018, con la sentenza n. **4920/2018**, sostiene invece che il legislatore abbia voluto promuovere «non solo la coltivazione, ma espressamente l'intera filiera agroindustriale della canapa»⁴². Secondo le argomentazioni della Corte, il limite dello 0,2% di THC ha una finalità unicamente e strettamente connessa agli aiuti economici a favore degli agricoltori. Il limite dello 0,6% invece costituisce la soglia entro cui «la coltivazione di canapa da semente autorizzata è conforme alla legge», in quanto «non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti».

Seguendo tale ragionamento, la Corte considera lecita la commercializzazione dei prodotti derivanti dalla predetta coltivazione – ed in particolare delle inflorescenze – in quanto ciò «costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge n. 242/2016». Infatti, proseguono i giudici della VI sezione, «i prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%, non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R.».

Viene quindi fatto valere il principio generale secondo cui «la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve [...] ritenersi consentita nell'ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi».

Pur non essendo copiosa la giurisprudenza in questo ambito particolare, tale interpretazione è stata condivisa da un'altra sentenza di legittimità solo pochi giorni dopo⁴³.

⁴⁰ Cass. Pen., sez. VI, 27/11/2018, n. 56737. Nello stesso senso si vedano anche: Cass. Pen., sez. IV, 13/06/2018, n. 34332; Cass. Pen., sez. VI, 10/10/2018, n. 52003.

⁴¹ Cass. Pen., S. U., 30/05/2019, n. 30475.

⁴² Cass. Pen., sez. VI, 29/11/2018, n. 4920.

⁴³ Cass. Pen., sez. III, 7/12/2018, n. 7166.

Dall'orientamento maggioritario deriva oggi un problema, come ampiamente denunciato⁴⁴, per tutti quei lavoratori che hanno creato, in questi anni, un *business* basato sulla vendita della *cannabis* sativa a seguito della legge 242/2016. Lasciando qui sullo sfondo il problema dell'impatto negativo della predetta tendenza con riguardo alle condizioni economiche dei commercianti coinvolti, è importante sottolineare come la giurisprudenza abbia considerato su due piani totalmente differenti l'utilizzo della *cannabis* sativa a scopo ricreativo e per finalità diverse (ad esempio alimentare), pur trattandosi della medesima sostanza, quindi con il medesimo effetto. La necessità di vietare la vendita delle inflorescenze della *cannabis* c.d. *light* risulta pertanto incoerente con l'inserimento della sostanza stessa nell'elenco di quelle prive di effetti stupefacenti.

Attualmente, inoltre, rimane aperta la questione sulla liceità della vendita di prodotti, quali oli, a base di CBD – cioè l'altro principio attivo contenuto nella *cannabis*, privo di effetti psicoattivi – a seguito di due decreti del Ministero della Salute, emessi a ottobre, e in attesa di un parere dell'ISS e di indagini più approfondite⁴⁵.

7. Tossicodipendente: imputabile o incapace di intendere e di volere?

Come noto, il codice penale, agli articoli 93 e 94, stabilisce una presunzione di imputabilità in capo a chi commette un fatto criminoso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, eccetto i casi di assunzione per ragioni di forza maggiore o caso fortuito. L'art. 95 esclude invece la responsabilità, del tutto o parzialmente, per colui che non ha capacità di intendere e di volere, a causa di un'alterazione dovuta a intossicazione cronica da sostanze stupefacenti; condizione, questa, che viene dunque assimilata quella dell'infermità (totale o parziale) di mente, di cui agli articoli 88 e 89 c.p.

Con riguardo all'imputabilità del tossicodipendente⁴⁶, il principale orientamento adottato dalla giurisprudenza è estremamente restrittivo e considera non imputabile solamente la persona che mostri un'alterazione permanente ed ineliminabile, derivante dall'utilizzo di sostanze, con conseguente impossibilità di guarigione. In questo senso si esprime, ad esempio, la **sentenza n. 17305/2011**: «La tossicodipendenza, per essere causa d'infermità mentale, deve necessariamente tradursi in un'intossicazione grave, tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo [...]. Tale stato patologico psicofisico può esser riconosciuto solo allorché **si accerti che l'intossicazione sia tale da escludere qualsiasi guarigione e provochi una patologia cerebrale che permane a carico del tossicodipendente, a prescindere da nuove assunzioni di sostanze**»⁴⁷.

⁴⁴ *Cannabis light, il consorzio denuncia: Con la chiusura a rischio 10 mila addetti*, in *La Repubblica*, 9 maggio 2019.

⁴⁵ Sul punto si rimanda a A. Ferrazzi Portalupi, *CBD e diritto penale: una situazione in stand-by*, in *questa rivista*, 4 novembre 2020.

⁴⁶ Sul tema, v. anche S. Arcieri, *La dipendenza è una malattia del cervello?*, in *questa rivista*, 2 settembre 2020.

⁴⁷ Cass. Pen., sez. VI, 20/04/2011, n. 17305. Nello stesso senso si vedano anche: Cass. Pen., sez. VI, 24/10/2013, n. 47078; Cass. Pen., sez. VI, 03/05/2018, n. 25252.

Nella medesima occasione la Corte riprende la massima secondo cui **la crisi d'astinenza non può integrare lo schema dell'art. 89 c.p.**, in quanto essa non compromette l'equilibrio biologico provocando una permanente alterazione dei processi intellettivi, ma è una condizione che viene superata con il termine della crisi stessa⁴⁸. Nello stesso senso, in una successiva sentenza, la n. **45068/2014**⁴⁹, la Corte esclude lo stato di necessità nel caso di un soggetto in preda ad una crisi d'astinenza, richiamando in particolare l'orientamento, già consolidato, che definiva la crisi di astinenza una «conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente»⁵⁰.

In una recentissima sentenza si stabilisce che per applicare l'art. 95 c.p., sebbene spetti al giudice l'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato, grava invece su quest'ultimo l'onere di allegare la documentazione medica necessaria che attesti la sua tossicodipendenza cronica, con conseguente «alterazione psichica permanente, ossia una psicopatologia stabilizzata non strettamente correlata all'assunzione di sostanze psicotrope»⁵¹, non essendo sufficiente produrre una documentazione che riporti il generico stato di dipendenza da sostanza stupefacente.

Su questo specifico tema, la giurisprudenza appare pacifica nel senso di escludere che la tossicodipendenza o le crisi d'astinenza da essa derivanti influiscano in alcun modo sull'imputabilità, pur senza che sia fatta menzione, nelle motivazioni di tutte le sentenze qui citate, di evidenze o studi scientifici riguardanti gli effetti concreti che possono derivare dall'assunzione prolungata di determinate sostanze.

8. Conclusioni.

Sul fronte del consumo e del commercio di sostanze stupefacenti, e della *cannabis* in particolare, i temi controversi in Italia, come abbiamo visto, non sono pochi. D'altra parte, pare possibile concludere che l'unico profilo, tra quelli qui affrontati, sul quale non si registrano oscillazioni o contraddizioni nelle pronunce della Cassazione, sia proprio l'ultimo, riguardo l'imputabilità del tossicodipendente. A ogni tentativo di interpretazione meno orientata alla repressione penale del consumo della normativa del Testo Unico sugli Stupefacenti da parte della giurisprudenza, sembra infatti fare subito seguito un cambio di rotta nell'orientamento della stessa Corte, generando non pochi dubbi su ciò che viene considerato lecito, e talvolta generando pregiudizi economici, anche significativi, a danno di un'intera filiera produttiva.

In un momento in cui fuori dall'Italia la discussione riguardo la *cannabis*, anche come sostanza a fini terapeutici, è in continuo divenire, sia oltreoceano⁵² sia più vicino a

⁴⁸ Nello stesso senso anche Cass. Pen., sez. I, 18/01/1995, n. 3633.

⁴⁹ Cass. Pen., sez. VI, 24/09/2014, n. 45068.

⁵⁰ Cass. Pen., sez. IV, 25/06/2008, n. 31445.

⁵¹ Cass. Pen., sez. V, 30/01/2020, n. 12896.

⁵² Si ricorda che negli Stati Uniti il 4 dicembre 2020, la Camera dei Rappresentanti di Washington ha approvato il *Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE) Act*, volto a depenalizzare la *cannabis* a livello federale. Si tratta di un primo *step*, che forse avrà solamente un valore simbolico, in quanto probabilmente non passerà il vaglio del Senato, ma che smuove la situazione in un Paese dove sempre molti più Stati, come

noi, in seno alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pare che in Italia ci sia una tendenza più che altalenante nei confronti di un'apertura verso nuovi orizzonti sul tema⁵³, soprattutto se si tiene conto di eventuali restrizioni sulla normativa già esistente anche per i principi c.d. non psicoattivi, quali il CBD, che ad oggi sono venduti ed utilizzati per molteplici scopi.

Forse la recente **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 19 novembre scorso**⁵⁴, in una causa riguardo la commercializzazione del CBD in Francia, indirizzerà in modo definitivo le scelte del Ministero della Salute e del legislatore, almeno su questo tema. Una delle ragioni per cui questa sentenza assume particolare rilevanza è data dal fatto che essa contiene un esplicito riferimento anche all'importanza di tenere conto dello «stato attuale delle conoscenze scientifiche»⁵⁵: potrebbe questo concetto essere applicato anche ad altri ambiti, e non solo in tema di Cannabidiolo? In particolare, da una maggiore attenzione ai risultati degli studi scientifici in materia di effetti delle sostanze sull'organismo potrebbe conseguire, da parte della giurisprudenza, un ripensamento nel modo di guardare al tema dell'imputabilità del tossicodipendente (che ad oggi, si è visto, è esclusa solo a seguito di accertamenti che indagano lo stato permanente dell'alterazione biologica prodotta dalle sostanze)?

I punti da affrontare e risolvere, a livello giurisprudenziale in materia di stupefacenti sono ancora tanti, purtroppo. Rimane la speranza che sulla scia europea, anche la legislazione e la giurisprudenza italiana si avviino – seppur lentamente – sulla strada che conduce verso una interpretazione coerente, e scientificamente informata, dei problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti.

si è visto, stanno optando per una depenalizzazione e regolamentazione della *cannabis*, sia a livello terapeutico sia ricreativo.

⁵³ Cfr., sul tema, S. Arcieri, P. Tincani, *Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)*, in *questa rivista*, 7 ottobre 2020; P. Tincani, *Perché l'antiproibizionismo è logico (e morale)*, in *ivi*, 18 novembre 2020.

⁵⁴ Corte di Giustizia EU, Quarta sezione, sentenza 19/11/2020, causa C-663/18.

⁵⁵ Il riferimento era in particolar modo alla relazione del 2017 dell'OMS, in cui si raccomanda di eliminare il CBD dall'elenco dei prodotti dopanti, non avendo un effetto psicoattivo riconosciuto scientificamente.